



36692/07

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Udienza

pubblica in

data 27/9/2007

SENTENZA N. 14

REGISTRO  
GENERALE  
37823/2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- dott. Ernesto Lupo Presidente
- dott. Giorgio Lattanzi Componente
- dott. Severo Chieffi Componente
- dott. Giovanni de Roberto Componente
- dott. Giorgio Santacroce Componente
- dott. Secondo Libero Carmenini Componente
- dott. Silvana Giovanna Jacopino Componente
- dott. Aniello Nappi Componente rel.
- dott. Amedeo Franco Componente

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
Vuocolo Giuseppina, n. a Colliano il 16 gennaio  
1958

avverso

la sentenza della Corte d'appello di Genova deposi-  
tata il 24 dicembre 2004  
Sentita la relazione svolta dal Componente dott.  
Aniello Nappi

Udite le conclusioni del P.M., dr. G. Palombarini,  
che ha chiesto il rigetto del ricorso

Stampa circolare: ON - CORTE SUPREMA

Stampa rettangolare: MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Agenzia Entrate  
€ 1,55  
00018479 0000469E W0FZ0001  
00409761 21/01/2007 11:27:46  
0001-00010 F4DFE7ESABCCDA7F  
0 1 06 116260 742 4

## Motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di Giuseppina Vuocolo in ordine al delitto di elusione dell'esecuzione dell'ordinanza possessoria con la quale il giudice civile le aveva ingiunto la restituzione ad Alessandro Barbero e Giuseppe Coppo di un'area pertinenziale a un magazzino di loro proprietà.

I giudici del merito, pur riconoscendo che il comportamento dell'imputata fu di mera inottemperanza all'obbligo derivante dal provvedimento possessorio, ne hanno nondimeno dichiarato la rilevanza penale nel presupposto che il reato di cui all'art. 388 c.p. tuteli "l'autorità della decisione giudiziaria in sé e per sé".

Ricorre per cassazione Giuseppina Vuocolo e propone tre motivi d'impugnazione.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 388 c.p. e vizi di motivazione della decisione impugnata.

Lamenta che i giudici del merito:

- a) abbiano erroneamente interpretato come rifiuto di adempiere la lettera con la quale ella aveva dichiarato di non avere nulla da rispondere alla richiesta scritta di restituzione dell'immobile;
- b) abbiano erroneamente qualificato come elusivo il mero rifiuto di adempiere il provvedimento possessorio, senza considerare le conseguenze assurde cui condurrebbe il riconoscimento di rilevanza penale a qualsiasi comportamento di inottemperanza a un titolo esecutivo giudiziale;
- c) abbiano erroneamente ommesso di considerare che non era esattamente individuabile l'area di cui era stata ordinata la restituzione.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce ancora violazione dell'art. 388 c.p. e vizi di motivazione della decisione impugnata. Lamenta che erroneamente i giudici del merito le abbiano addebitato di avere utilizzato un cane per impedire alle persone offese l'accesso all'area controversa, mentre in realtà l'animale era legato, e di avere occupato l'area con una catasta di legna, peraltro già accumulata in precedenza sul posto.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 388 c.p. e vizio di motivazione della decisione impugnata in ordine all'elemento psicologico del reato.

2. La Sesta sezione penale di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, ha denunciato un contrasto di giurisprudenza sui limiti di rilevanza a

norma dell'art. 388 comma 2 c.p. della condotta elusiva "dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito".

Secondo una parte della giurisprudenza, infatti, "nel delitto di cui all'art. 388 c.p. il termine "elusione" deve essere inteso in senso ampio sino a comprendere qualunque comportamento positivo o negativo - che non esige scaltrezza o condotta subdola - diretto ad ostacolare l'esecuzione del provvedimento del giudice" (Cass., sez. III, 14 febbraio 1969, Soricelli, m. 111040, Cass., sez. I, 20 gennaio 1978, Righi, m. 139625, Cass., sez. III, 4 giugno 1980, Guidi, m. 146139, Cass., sez. VI, 4 giugno 1990, Piraino, m. 185810, Cass., sez. VI, 8 maggio 1996, Sapienza, m. 205078, Cass., sez. VI, 6 ottobre 1998, De Leo, m. 211739). Si ritiene perciò che "il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice non presuppone a nessun effetto che l'interessato abbia previamente promosso l'esecuzione forzata del diritto riconosciutogli dal giudice, essendo sufficiente che egli abbia richiesto, anche informalmente, di adempiere" (Cass., sez. VI, 1 luglio 1997, Perri, m. 209279, Cass., sez. III, 16 marzo 1982, D'Introno, m. 154215).

Secondo un opposto orientamento giurisprudenziale, invece, "ai fini della sussistenza del reato di elusione di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, comma secondo c.p., non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ma è necessario un comportamento attivo ovvero commissivo del soggetto, diretto a frustrare o quanto meno a rendere difficile l'esecuzione del provvedimento giudiziale, ciò perché la semplice inattività viene perseguita dalla legge con sanzioni di carattere civilistico appositamente predisposte" (Cass., sez. VI, 19 marzo 1991, Modesto, m. 187420, Cass., sez. VI, 23 marzo 2000, Valente, m. 220561; analogamente già Cass., sez. III, 17 ottobre 1968, Di Florio, m. 109706, Cass., sez. III, 16 maggio 1974, Tedeschi, m. 129207, Cass., sez. III, 31 ottobre 1979, Girola, m. 143826, Cass., sez. VI, 8 aprile 1981, Saracini, m. 090008).

Una tesi intermedia è sostenuta infine dalla giurisprudenza che distingue in ragione della natura dell'obbligo imposto con il provvedimento giudiziale cui non si è ottemperato. Se si tratta di un obbligo di non fare, si sostiene, risulta elusivo anche il solo fatto della sua violazione; se si tratta di un obbligo di fare, è rilevante solo il comportamento volto a impedire il risultato concreto



cui tende il comando giudiziale (Cass., sez. VI, 9 maggio 2001, Caratelli, m. 219973, Cass., sez. VI, 12 novembre 1998, Salini, m. 213909). Si precisa peraltro che, anche quando si tratti della violazione di obblighi di fare, "la inazione dell'obbligato può assumere rilievo, ogni volta che l'esecuzione del provvedimento del giudice richieda la sua collaborazione" (Cass., sez. VI, 18 novembre 1999, Baragiani, m. 217332, Cass., sez. III, 22 ottobre 1971, Trio, m. 119710, Cass., sez. III, 18 maggio 1967, Palmerini, m. 104898), in particolare se si tratti di attività non fungibile (Cass., sez. III, 15 maggio 1967, Silvestro, m. 105101).

3. Si discute dunque «se per la sussistenza del reato previsto dall'art. 388 comma 2 c.p. sia sufficiente che la condotta elusiva corrisponda ad una mera inottemperanza ovvero ad un semplice rifiuto di eseguire il provvedimento giudiziale, oppure occorra un comportamento commissivo diretto ad ostacolare l'esecuzione del provvedimento o, ancora, se sia necessario distinguere la condotta di elusione a seconda della natura dell'obbligo da eseguire (obbligo di fare o di non fare)».

Il contrasto di giurisprudenza denunciato dalla Sesta sezione penale di questa Corte ha peraltro la sua origine nella risalente disputa soprattutto dottrinale sull'oggetto giuridico dei reati previsti dall'art. 388 c.p. nei suoi due primi commi, che ne esaurivano il testo prima della modifica apportatavi dalla legge n. 689 del 1981.

S'è a lungo discusso infatti se oggetto giuridico dei due reati sia l'autorità in sé delle decisioni giudiziarie ovvero solo la possibilità di una loro effettiva esecuzione. Ed è evidente che solo la prima opzione interpretativa renderebbe rilevanti in ogni caso anche comportamenti meramente omissivi.

L'inadeguatezza di tale opzione è tuttavia palesata dalla considerazione che il primo comma dell'art. 388 c.p. non assegna rilevanza penale a qualsiasi inadempimento "degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria", ma richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti, intesi a sottrarre l'obbligato all'adempimento e seguiti dall'effettiva inottemperanza all'ingiunzione di eseguire la sentenza.

Si puniscono dunque nel primo comma dell'art. 388 c.p. i comportamenti destinati a preconstituire una situazione di ineseguibilità della decisione giudiziaria definitiva. E non si vede come si possa non riconoscere un'analogia ratio anche al secondo com-

ma, laddove punisce comportamenti elusivi di provvedimenti cautelari o comunque interinali, che sono destinati appunto ad assicurare l' eseguibilità della decisione finale, anticipandone talora in qualche misura gli effetti.

Entrambe le fattispecie previste dai primi due commi dell'art. 388 c.p. hanno in realtà per oggetto giuridico l'interesse all'effettività della tutela giurisdizionale, che è garantito dalla Costituzione, secondo un'interpretazione ormai consolidata della Corte costituzionale (C. cost., n. 77/2007, C. cost., n. 24/2003).

Non è dunque la possibilità di un'esecuzione attuale della decisione giudiziaria a venire in rilievo, perché il primo comma estende esplicitamente la tutela anche agli obblighi "dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria". Ma è tuttavia rilevante l'esigenza di preservare la possibilità di un'effettiva efficacia pratica della decisione futura. E benché il riferimento della seconda fattispecie a provvedimenti ordinatori e cautelari estenda certamente l'ambito della tutela, non v'è ragione di ipotizzare una diversità di oggetto giuridico tra primo e secondo comma dell'art. 388 c.p., come pure si è sostenuto da una parte della dottrina.

Nella prima fattispecie è infatti l'inottemperanza "all'ingiunzione di eseguire la sentenza" ad assegnare rilevanza penale ai precedenti comportamenti simulatori o fraudolenti. Nella seconda fattispecie assumono invece immediata rilevanza penale i comportamenti elusivi delle misure interinali adottate in funzione cautelare o anticipatoria della futura decisione sul merito della controversia. Ma in entrambe le fattispecie il legislatore ha inteso garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, punendo i comportamenti destinati a privarla di una concreta possibilità di incidere sugli interessi controversi.

E' significativo del resto che la condotta prevista dall'art. 388 comma 2 c.p., qui specificamente in discussione, sia descritta come elusione non del provvedimento interinale in sé, bensì della sua esecuzione. Sicché è ragionevole ritenere che si richieda una condotta ben più trasgressiva della mera inottemperanza, altrimenti sarebbe stato sufficiente definire la condotta in termini di "inosservanza", come nell'art. 389 c.p., che punisce appunto la «inosservanza di pene accessorie», nell'art. 509 c.p., che punisce la «inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro», o nell'art. 650 c.p., che punisce la «inosservanza dei provvedimenti dell'autorità».



Come da tempo riconosce una parte della giurisprudenza, occorre nondimeno tener conto della natura degli obblighi derivanti dai provvedimenti interinali tutelati dal secondo comma dell'art. 388.

Quando si tratti di obblighi la cui esecuzione coattiva non richieda necessariamente un intervento agevolatore del soggetto obbligato, non v'è ragione di assegnare rilevanza al suo atteggiamento di mera inottemperanza, perché, come s'è detto, non è qui in discussione una mera trasgressione all'ordine del giudice, bensì l'ostacolo all'effettiva possibilità di una sua esecuzione. In questi casi assumono dunque rilevanza penale solo i comportamenti che ostacolano dall'esterno un'attività esecutiva integralmente affidata ad altri.

Diversamente deve ritenersi, invece, quando la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento giudiziale escludano che l'esecuzione possa prescindere dal contributo dell'obbligato. In questi casi infatti l'inadempimento dell'obbligato contraddice di per sé la decisione giudiziale e ne pregiudica l'eseguibilità.

Ove si tratti di provvedimento interdittivo (obbligo di non fare), in particolare, la violazione dell'obbligo di astensione priva immediatamente di effettività la decisione giudiziale, che risulta appunto elusa nella sua esecuzione, perché contraddetta oltre che inadempita. E ove si tratti di provvedimento prescrittivo di prestazioni personali o comunque di un comportamento agevolatore dell'obbligato, il rifiuto di adempiere non si esaurisce in una mera inottemperanza all'ordine del giudice, ma tende a impedirne o comunque a ostacolarne l'esecuzione, incidendo così ancora sull'interesse all'effettività della giurisdizione tutelato dalla norma incriminatrice.

Si può pertanto concludere enunciando il seguente principio di diritto:

Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388 comma 2 c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano per l'esecuzione il contributo dell'obbligato. Infatti l'interesse tutelato dal secondo come dal primo comma dell'art. 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione.

4. Nel caso in esame, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, l'ordinanza di reintegrazione

di Alessandro Barbero e Giuseppe Coppo nel possesso dell'area di loro proprietà fu effettivamente eseguita dall'ufficiale giudiziario, che, constatato il rifiuto di restituzione opposto da Giuseppina Vuocolo, si avvalse di ausiliari per rimuovere la legna e gli altri oggetti accatastati nello spazio controverso.

I giudici d'appello riconoscono che si trattò della mera trasgressione dell'obbligo derivante dal provvedimento possessorio. Ma attribuiscono rilevanza penale a tale comportamento, pur di mera inottemperanza, nel presupposto che oggetto della tutela sia appunto "l'autorità della decisione giudiziaria in sé e per sé".

Esclusa tuttavia la validità di un tale presupposto, risulta evidente, sulla base dello stesso accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata, l'insussistenza del reato contestato. E pertanto, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

**P.Q.M.**

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste,  
Roma, 27 settembre 2007

Il Presidente

*Emilio Lupo*

Il Componente relatore  
(dr. Aniello Nappi)

*Aniello Nappi*

**SEZIONI UNITE PENALI**

**Depositato in Cancelleria**

**- 5 OTT. 2007**

**IL CANCELLIERE**

**IL DIRETTORE DI CANCELLERIA**

*(Adriana Di Bella Paradiso)*

*Adriana Di Bella Paradiso*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE PENALE

36642/07

36642

UDIENZA PUBBLICA

DEL 21/09/2007

SENTENZA

N. 878/07

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO	PRESIDENTE	
1. Dott. MORGIGNI ANTONIO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. PAGANO FILIBERTO	"	N. 000328/2004
3. Dott. FIANDANESE FRANCO	"	
4. Dott. AMBROSIO ANNAMARIA	"	

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA / ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

- 1) LEVANTI GAETANO N. IL 14/01/1953
- 2) LOI ANDREINA N. IL 31/03/1959
- 3) LEVANTI MAURIZIO N. IL 29/05/1951

avverso SENTENZA del 21/01/2003

CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

AMBROSIO ANNAMARIA

*only*



udito il Procuratore Generale in persona del dott. Oscar Cetrangolo che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Sassari per la correzione dell'errore materiale;

udito, per LEVANTI Gaetano e LOI Andreina, l'avv. Oreste Bisozza Terracini, quale sostituto processuale del difensore avv. Giannetto Soddu di Nuoro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;


udito, per LEVANTI Maurizio, l'avv. Tommaso Basso, quale sostituto processuale del difensore avv. Fabio Ruffo, che preliminarmente ha eccepito la prescrizione e ha concluso nel merito per l'accoglimento del ricorso:

#### OSSERVA

1.1. Con sentenza in data 21-1-2003 la Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Nuoro in data 7-11-2000 con la formula il fatto non sussiste, dichiarava – per quanto qui rileva – LEVANTI Gaetano, LEVANTI Maurizio e LOI Andreina responsabili dei delitti, ad essi rispettivamente ascritti, di estorsione aggravata e continuata e, concesse le attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti contestate, li condannava alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed € 800,00 di multa, nonché, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado.

Secondo la prospettazione accusatoria, recepita dai Giudici di appello, gli imputati avevano posto in essere una serie di comportamenti estorsivi nei confronti di proprie lavoratrici dipendenti, costringendole ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alle legge e ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro era di gran lunga superiore all'offerta e, quindi, ponendo le dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivaleva a perdere il posto di lavoro.

La vicenda era ricostruita dalla Corte territoriale, sulla scorta della prova orale e documentale e, segnatamente, in base agli esiti delle indagini, confermati in sede di




deposizione testimoniale, che l'Ispettorato del lavoro di Nuoro aveva effettuato con riguardo ai rapporti di lavoro intercorsi tra la s.a.s. Big Ben (i cui soci erano LEVANTI Maurizio e Dessì Paola, altra imputata, la cui posizione era stata stralciata) e le dipendenti Nonne Paola, Manca Rossana, Cosseddu M. Giuseppina e Floris Antonietta in vari periodi tra il 1983 e il 1993 e, successivamente, esteso ai rapporti di lavoro intercorsi tra la ditta individuale Divi e Divine di LOI Andreina (poi divenuta s.n.c. Divi e Divine, con amministratore LOI Andreina e, quindi, s.r.l. Divi e Divine, con amministratore unico LEVANTI Gaetano e la LOI socia) e le dipendenti Curreli Rosanna, Piras Giovanna, Sanna Luigia e Porqueddu Marilena in vari periodi tra il 1983 e il 1994.

In particolare – con riguardo al capo A> di imputazione ascritto a LEVANTI Maurizio (e alla Dessì Paola) – si accertava che le indicate dipendenti della Big Ben s.a.s. erano state assunte senza libretto di lavoro, non avevano ricevuto copertura assicurativa (tranne una e per un breve periodo), non avevano goduto ferie, né percepito corrispettivi per lavoro straordinario ed altri emolumenti ad essi spettanti e che le stesse firmavano prospetti-paga indicanti importi superiori a quelli percepiti. Inoltre la dipendente Nonne Paola era stata indotta a sottoscrivere un contratto di associazione in partecipazione, senza che la sua qualità fosse mutata, nonché costretta a mentire sulla propria posizione agli ispettori del lavoro, oltre che a firmare una dichiarazione in cui si assumeva la responsabilità, con il fidanzato, di un furto di capi di abbigliamento subito dall'azienda

Con riguardo al capo B> di imputazione, ascritto a LEVANTI Gaetano e LOI Andreina, si accertava che le indicate dipendenti della ditta Divi e Divine erano state assunte senza libretto di lavoro, non godevano di assistenza assicurativa, firmavano buste paga per importi superiori a quelli realmente percepiti, non percepivano emolumenti ad essi spettanti (quali la 14° mensilità) e ricevevano un trattamento corrispondente a quello del contratto di formazione lavoro, pur osservando un orario superiore a quello previsto dai contratti collettivi.

I Giudici di primo grado, pur reputando accertati i fatti contestati nei capi di imputazione nella loro materialità, avevano ritenuto che difettesse il presupposto della



minaccia di licenziamento illegittimo, correlata alle pretese delle prestazioni lavorative alle condizioni richiamate. A parere del Tribunale non era ravvisabile una coartazione della volontà in senso penalmente rilevante, in quanto il licenziamento aveva costituito una condizione preesistente all'assunzione per le dipendenti che non avessero voluto accettare le chiare, anche se illegali, condizioni proposte dagli imputati.

In contrario avviso i Giudici di secondo grado rilevavano che l'idoneità della condotta degli imputati a integrare l'elemento strutturale della minaccia emergeva da un complesso di elementi, quali l'ingiustizia della pretesa, la personalità sopraffattrice dei soggetti agenti, le circostanze ambientali quantomai favorevoli ai datori di lavoro. In particolare la Corte territoriale – sotto il profilo dell'ingiustizia della pretesa – escludeva la rilevanza della circostanza, evidenziata dalla difesa, secondo cui le pretese delle lavoratrici erano tutelabili innanzi al Giudice del lavoro, osservando che la Floris e la Cosseddu, pur vincitrici nelle relative cause, non erano riuscite ad ottenere alcunché dal LEVANTI Maurizio; evidenziava, inoltre, una serie di comportamenti significativi della personalità dei soggetti agenti (e in particolare: la pretesa di LEVANTI Maurizio nei confronti della Nonne del rilascio della dichiarazione di ammissione del furto, dichiarazione che - come riferito dal teste Fois Bastiano - sarebbe stata utilizzata nei confronti della dipendente qualora avesse inteso ribellarsi alle inique condizioni di lavoro; la «fuga» imposta dalla LOI Andreina a una dipendente allorché aveva avuto sentore della venuta degli ispettori; l'atteggiamento del LEVANTI Gaetano e di LOI Andreina, inteso ad ostacolare i colloqui tra le dipendenti e l'ispettore del lavoro); infine precisavano che – quand'anche si ritenesse intervenuto tra i titolari dell'azienda e le lavoratrici un accordo contrattuale – non per questo andava esclusa la sussistenza dell'estorsione, dal momento che, al di là dell'aspetto formale dell'accordo contrattuale la condotta dei fratelli LEVANTI e della LOI risultava posta in essere nella sola prospettiva di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, quest'ultimo inteso come contributo di energie lavorative impiegate dalle persone offese a vantaggio del titolare dell'azienda in cambio di una retribuzione inferiore a quella dovuta e dichiarata nella busta-paga.



Sulla base di tali premesse i Giudici di appello ritenevano LEVANTI Maurizio responsabile del reato di estorsione come contestato *sub A*> nei capi di imputazione per i rapporti di lavoro relativi alla Big Ben e i coniugi LEVANTI Gaetano e LOI Andreina concorrenti nel reato di estorsione contestato *sub B*> per i rapporti di lavoro relativi alla Divi e Divine. Precisavano che, invece, la coppia LEVANTI Gaetano e LOI Andreina non doveva rispondere del reato di estorsione loro ascritto al capo *A*> , quali presunti soci della ditta Arnoldo Pazzia di Cagliari, non risultando che alcuna delle parti offese avesse lamentato alcunché relativamente ai rapporti di lavoro eventualmente intercorsi con l'indicata ditta cagliaritano.

1.2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione LEVANTI Gaetano e LOI Andreina, per mezzo del loro difensore, nonché LEVANTI Maurizio di persona.


1.2.1. Il difensore di LEVANTI Gaetano e LOI Andreina deduce:

- *violazione dell'art.606 lett. b*> *c.p.p. con riferimento all'art.629 c.p.*; secondo la difesa la vicenda all'esame costituirebbe espressione del non eccezionale fenomeno del lavoro nero, ma non integrerebbe gli estremi dell'estorsione, giacché la violazione delle norme collettive risultava concordata tra le parti sin dall'origine, senza ricorso ad alcuna violenza;

- *violazione dell'art.606 lett. e*> *c.p.p. con riferimento all'art.629 c.p. e agli artt.1427-1434-1435 c.c.- mancanza di motivazione*; secondo la difesa la Corte di appello non avrebbe motivato sul punto del difetto di costrizione delle dipendenti nella determinazione dell'accordo contrattuale; inoltre non avrebbe tenuto conto dell'estraneità alla gestione di LEVANTI Gaetano.

1.2.2. LEVANTI Maurizio deduce:

- *violazione di legge e vizio di motivazione e, in particolare, violazione degli artt.192 e 194 c.p.p. e 629 c.p.*. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe omesso di differenziare le posizioni degli imputati, nonché di effettuare uno scrutinio approfondito ai fini della credibilità oggettiva e soggettiva di testimoni che erano portatori di interessi



confliggenti con quelli dell'imputato; inoltre avrebbe equivocato i significati di contrattazione e accordo, equiparando l'assenza di trattative con il costringimento morale; avrebbe, quindi, individuato la prova di tale costringimento nel mero condizionamento ambientale, che non potrebbe ascriversi al datore di lavoro; infine avrebbe confuso i piani di indagine, omettendo di considerare che l'ingiustizia della pretesa da sola non offre alcun elemento per ravvisare l'estorsione e neppure la personalità sopraffattrice del datore di lavoro, se non si dimostra che non sono stati posti in essere atti impeditivi dell'esercizio dei diritti. In altri termini – a parere del ricorrente – andrebbe distinta la situazione del datore di lavoro che rende impossibile o particolarmente gravoso l'esercizio del diritto da quella verificata in esame, in cui i Giudici di appello hanno accertato che due lavoratrici dipendenti hanno ottenuto il riconoscimento dei loro diritti, ma che il LEVANTI non ha pagato: nel primo caso – si legge testualmente nel ricorso - *«poteva parlarsi di estorsione, nel secondo, invece, di prigione per debiti»*.

2.1. I due ricorsi, articolandosi sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si incentrano su una comune e principale doglianza: entrambi i ricorrenti lamentano, infatti, che la Corte territoriale non abbia adeguatamente apprezzato la circostanza che la violazione delle normativa a tutela del lavoratore aveva costituito, nello specifico, il risultato di un accordo tra le parti, di tal chè l'accordo, seppure illecito e nullo sotto il profilo privatistico, non integrerebbe un fatto rilevante agli effetti dell'art.629 c.p., per difetto del requisito della minaccia.

Ciò posto e considerato che la sostanziale identità delle censure consente una trattazione per buona parte unitaria, il nodo centrale della decisione si rivela quello della qualificazione giuridica della condotta ascritta agli imputati; a tal fine occorre verificare se la ricostruzione del fatto storico sia suscettibile di censura sotto il profilo logico e, quindi, accertare se la fattispecie sia stata correttamente inquadrata nel paradigma dell'art.629 c.p..

In punto di diritto va premesso che l'oggetto della tutela giuridica nel reato di estorsione è duplice, nel senso che la norma persegue l'interesse pubblico all'inviolabilità


  
5

del patrimonio e, nel contempo, alla libertà di autodeterminazione. L'evento finale della disposizione patrimoniale lesiva del patrimonio proviene, infatti, dalla stessa vittima ed è il risultato di una situazione di costrizione determinata dalla violenza o dalla minaccia del soggetto agente. In particolare il potere di autodeterminazione della vittima non è completamente annullato, ma è, tuttavia, limitato in maniera considerevole: in altri termini il soggetto passivo dell'estorsione è posto nell'alternativa di far conseguire all'agente il vantaggio economico voluto ovvero di subire un pregiudizio diretto e immediato (*tamen coactus, voluit*).

In questa prospettiva anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite può assumere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato sia quello di coartare l'altrui volontà; in tal caso l'ingiustizia del proposito rende necessariamente ingiusta la minaccia di danno rivolta alla vittima e il male minacciato, giusto obiettivamente diventa ingiusto per il fine cui è diretto (cfr. Cass. pen. Sez. II 17 ottobre 1973, n.877). Allo stesso modo la prospettazione di un male ingiusto può integrare il delitto di estorsione, pur quando si persegua un giusto profitto e il negozio concluso a seguito di essa si riveli addirittura vantaggioso per il soggetto destinatario della minaccia (cfr. Cass. pen. Sez. II, 5 marzo/28 aprile 1992 n. 1071). Ciò in quanto la nota pregnante del delitto di estorsione consiste nel mettere la persona violentata o minacciata in condizioni di tale soggezione e dipendenza da non consentirle, senza un apprezzabile sacrificio della sua autonomia decisionale, alternative meno drastiche di quelle alle quali la stessa si considera costretta (cfr. Cass. pen. Sez. II, 7 novembre 2000, n.13043).

Si spiega così perché la «minaccia», da cui consegue la coazione della p.o., possa presentarsi in molteplici forme ed essere esplicita o larvata, scritta o orale, determinata o indeterminata, e finanche assumere la forma di esortazioni e di consigli. Ciò che rileva, al di là delle forme esteriori della condotta, è, infatti, il proposito perseguito dal soggetto agente, inteso a perseguire un ingiusto profitto con altrui danno, nonché l'idoneità del mezzo adoperato alla coartazione della capacità di autodeterminazione del soggetto agente.

Ciò precisato in via di principio, osserva il Collegio che le censure dei ricorrenti si




rivelano generiche e, comunque, afferenti a valutazione riservate al Giudice del merito per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti storici e all'interpretazione del materiale probatorio, mentre, sotto il profilo della violazione di legge, risultano infondate, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del disposto dell'art.629 c.p..

Merita puntualizzare che – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente LEVANTI Maurizio – i riscontri fattuali dell'accusa non sono stati attinti dalle sole deposizioni di «*persone (pretesamente) portatrici di interessi confliggenti con quelli dell'imputato*», di cui non sarebbe stata valutata l'attendibilità, ma risultano desunti da un complesso di elementi di prova orale e documentale, ivi inclusi i risultati degli accertamenti effettuati dall'Ispettorato del lavoro, confermati in sede di deposizioni testimoniali; e ciò a prescindere dalla considerazione che il vaglio di attendibilità è imposto esclusivamente con riguardo alle dichiarazioni provenienti da coimputati o da imputati in procedimento connesso e non dalle parti offese.

Si tratta, del resto, degli stessi elementi probatori già assunti dal Tribunale a conferma della materialità dei fatti enunciati nei capi di imputazione, sebbene i Giudici di primo grado abbiano finito per escludere l'integrazione del reato di cui all'art.629 c.p., sul presupposto, qui riaffermato dai ricorrenti, che l'alternativa (tra il licenziamento illegittimo e l'accettazione del trattamento retributivo deterioro e, in genere, delle condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi) fosse stata preventivamente prospettata alle lavoratrici dipendenti e avesse, quindi, costituito oggetto dell'accordo contrattuale tra le parti.

In proposito è il caso di fare una precisazione, trattandosi di un punto cruciale della vicenda, su cui – segnatamente da parte del LEVANTI Maurizio – vengono formulati specifici rilievi. Invero la Corte territoriale ha dichiarato di dissentire non solo dalle conclusioni in diritto, ma anche dalle premesse in fatto assunte dal Tribunale (cfr. pag 6 e pag.8), precisando di ritenere sufficientemente provata l'esistenza di un «*accordo contrattuale*» solo per la dipendente Curreli (la quale aveva riferito dell'esistenza di «*patti*» con la LOI e di condizioni di lavoro chiarite sin dall'inizio) e forse anche per la Cosseddu (la



quale aveva dichiarato che «*all'atto dell'assunzione era consapevole*» delle condizioni del rapporto). A tal riguardo il LEVANTI Maurizio lamenta che i Giudici di appello abbiano confuso i due concetti di «accordo contrattuale» e «trattative», senza considerare che «*la trattativa o libera contrattazione non è un presupposto necessario per l'instaurarsi di un rapporto di lavoro dipendente*» (così a pag.3 del ricorso).

Orbene ritiene il Collegio che l'osservazione del ricorrente, seppure fa leva su un'indubbia improprietà espressiva, non scalfisce la valenza motivazionale della decisione impugnata, la quale si fonda sul principale rilievo dell'irrilevanza del formale ricorso al contratto, allorché questo risulta strumentalizzato al perseguimento di un ingiusto profitto. Invero – contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti – nella sentenza impugnata viene tracciato, in maniera logica ed esaustiva, un quadro globale di timore delle dipendenti, in ragione della particolare situazione del mercato del lavoro (in cui l'offerta superava di gran lunga domanda) e in presenza di comportamenti costantemente prevaricatori dei datori di lavoro, sì da rendere evidente che anche nel caso (della Curreli e, forse, della Cosseddu) in cui sin dal momento di instaurazione del rapporto la lavoratrice aveva «accettato» di non rivendicare i propri diritti, siffatta accettazione non fu libera, ma condizionata dall'assenza di possibilità alternative di lavoro.


In tal modo la distinzione che la Corte territoriale ha operato tra la posizione delle lavoratrici Curreli e Cusseddu, per le quali le condizioni di lavoro furono «chiare» sin dall'inizio e tutte le altre dipendenti che, invece, «*chiedevano la regolarizzazione in costanza del rapporto di lavoro*» (pag. 6 della sentenza impugnata) si rivela di secondario rilievo nell'economia della motivazione e non vale certo ad affermare l'essenzialità delle «trattative» per la stipula del contratto di lavoro, risultando, piuttosto, funzionale alla considerazione che – pur quando vi fu un'originaria «rinuncia» delle lavoratrici alla pretesa di rivendicare i propri diritti – non per questo risultavano esclusi gli estremi dell'estorsione.

Valga considerare che questa Corte è costante nel ritenere che un accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso dell'accettazione da parte di quest'ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi o non parametrata alle



effettive ore lavorative, non esclude, di per sè, la sussistenza dei presupposti dell'estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia, ingiusta, perché è ingiusto il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera (*ex plurimis* Cass. pen., Sez. II, 24/01/2003, n.3779; Cass. pen., Sez. I, 11/02/2002, n.5426). E' questione, poi, riservata al Giudice del merito valutare se la condotta dell'imputato sia stata posta in essere nella sola prospettiva di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, attraverso un comportamento che, al di là dell'aspetto formale dell'accordo contrattuale, ponga concretamente la vittima in uno stato di soggezione, ravvisabile nella alternativa di accedere all'ingiusta richiesta dell'agente o di subire un più grave pregiudizio, anche se non esplicitamente prospettato, quale l'assenza di altre possibilità occupazionali.

Orbene, nelle vicende all'esame, i Giudici di merito hanno elencato tali e tanti comportamenti prevaricatori dei datori di lavoro in costante spregio dei diritti delle lavoratrici (si pensi non solo all'erogazione di retribuzioni inferiori ai minimi sindacali e alla correlativa pretesa di far firmare prospetti-paga per importi superiori a quelli corrisposti, ma anche all'assenza di copertura assicurativa, alla mancata concessione delle ferie, alla prestazione di lavoro straordinario non retribuito ecc.) da rendere evidente, con la stessa eloquenza dei fatti, da un lato, che gli imputati, al di là del ricorso ad esplicite minacce, si sono costantemente avvalsi della situazione del mercato del lavoro ad essi particolarmente favorevole e, dall'altro che il potere di autodeterminazione delle lavoratrici è stato compromesso dalla minaccia larvata, ma non per questo meno grave e immanente, di avvalersi di siffatta situazione. In tale contesto si rivelano infondate le deduzioni dei ricorrenti – ai limiti del merito – in ordine all'esistenza di un accordo contrattuale: invero ciò che rileva agli effetti dell'art.629 c.p. è che l'«accordo» non fu raggiunto liberamente, ma (nella descritta situazione) estorto.




Nel complesso la decisione impugnata trova sostegno in un solido apparato argomentativo, giuridicamente corretto e immune da palesi vizi logici. Inoltre, le eventuali minime incongruenze sono ininfluenti, una volta che le deduzioni difensive, anche se non compiutamente esaminate, siano tuttavia incompatibili con la decisione impugnata.

2.2. Per la parte in cui sollecitano specifiche questioni i ricorsi richiedono alcune osservazioni aggiuntive.

Innanzitutto – rettificando la motivazione dei Giudici di appello, nel punto in cui hanno focalizzato l'attenzione sull'inadempimento del LEVANTI Maurizio, nonostante fosse rimasto soccombente nei giudizi intentati dalle dipendenti Cosseddu e Floris – occorre dire che la circostanza che le dipendenti potessero agire innanzi al Giudice del lavoro non esclude, ma anzi conferma l'ingiustizia della pretesa; mentre il fatto che il LEVANTI sia rimasto inadempiente alle obbligazioni di pagamento accertate nel processo del lavoro, attiene all'aspetto risarcitorio e/o ripristinatorio. Non si tratta, qui, di evocare (per dirla con il ricorrente) «*la prigione per debiti*», ritenendosi inconferenti, agli effetti che ci occupano, le ragioni del mancato pagamento, quanto, piuttosto, di rimarcare che l'elemento oggettivo dell'estorsione, nella duplice valenza sopra precisata,<sup>e</sup> integrato dal fatto stesso del condizionamento della volontà delle dipendenti, particolarmente interessate ad assicurarsi una possibilità lavorativa altrimenti esclusa.

2.3. Per quanto riguarda, poi, la specifica posizione del LEVANTI Gaetano si osserva che i Giudici di appello, pur dando atto che «*le redini della situazione*» erano in mano a LOI Andreina, hanno individuato una serie di elementi di fatto (le modeste dimensioni dell'azienda, il rapporto di coniugio tra i due coimputati del medesimo reato, l'atteggiamento ostruzionistico tenuto da entrambi nel corso della visita ispettiva) univocamente deponenti per una gestione familiare dell'azienda e, correlativamente, per un ruolo attivo del ricorrente nella consumazione dell'estorsione. Si tratta di elementi di fatto di sicuro valore sintomatico, non elisi o efficacemente contrastati da elementi di segno opposto, coerentemente e congruamente valorizzati dai Giudici del merito in ossequio alla norma generale espressa dall'art.192, co.1 c.p.p., che è quella del libero convincimento, inteso come



libertà di valutare gli elementi probatori, con il limite, qui rispettato, di dare conto dei criteri adottati.

2.4. Infine, per quanto riguarda la prescrizione eccepita in udienza dalla difesa di LEVANTI Maurizio, si osserva che il reato attribuito all'imputato è stata contestato in continuazione dal 1983 al 1993 (capo A>); mentre i fatti attribuiti ai coniugi LEVANTI Maurizio e LOI Andreina e riconosciuti in continuazione si collocano negli anni dal 1983 sino a giugno 1994. Ciò posto e precisato che alla fattispecie si applica il «vecchio» testo degli artt.157 e 160 c.p., deve osservarsi che non è ancora decorso il termine di anni quindici di prescrizione.

In definitiva per la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, i ricorsi vanno rigettati con i consequenziali provvedimenti in ordine alle spese processuali.

2.5. Resta da provvedere alla rettifica di un errore materiale evidenziato in udienza dal P.G. presso questa Suprema Corte. Invero dal complessivo tenore della motivazione risulta chiaro che il reato di estorsione di cui sono stati riconosciuti responsabili LEVANTI Gaetano e LOI Andreina è quello di cui al capo B>, mentre il LEVANTI Maurizio è stato dichiarato responsabile del reato di estorsione allo stesso contestato al capo A>; inoltre la puntualizzazione contenuta a pag. 9 (laddove si legge: «*Ovviamente la coppia LEVANTI-LOI non deve rispondere del reato loro ascritto al capo A>, quali presunti soci della ditta Arnoldo Pazzia di Cagliari ...*») rende chiaro che i Giudici di appello hanno confermato *in parte qua* la sentenza di assoluzione emessa in prime cure: conferma (parziale) di cui non è dato atto in dispositivo. Ai sensi dell'art.130 co.1 c.p.p. occorre provvedere in questa sede alla rettifica dell'errore.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Corregge il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che dopo le parole «*LEVANTI Gaetano, LEVANTI Maurizio e LOI Andreina*» si aggiungano le parole «*rispettivamente il primo e la terza per il reato di cui al capo B> e il secondo per il reato di*



cui al capo A>» e dopo le parole «spese del doppio grado» si aggiungano le parole «Conferma nel resto».

Roma 21-9-2007

L'Estensore

*Renato Quilici*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

